

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                       |
| - Profssa Cristiana Maria Schena                | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)        |
| - Dott. Mario Blandini                          | membro designato dal Conciliatore<br>Bancario e Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                       | membro designato dal C.N.C.U.                               |

nella seduta del 05 ottobre 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 4.11.2010, intorno alle ore 10.50, il ricorrente subiva il furto del proprio borsello - asportato dall'automobile mediante la rottura del finestrino - all'interno del quale era contenuta, tra le altre, la carta bancomat emessa dall'intermediario convenuto. Lo stesso giorno provvedeva al blocco della carta e il giorno seguente ne denunciava il furto.

Con reclamo del 18.11.2010 il ricorrente, mediante la sottoscrizione della "dichiarazione di disconoscimento addebiti di operazioni", non riconosceva come da lui eseguiti due prelievi effettuati in data 4.11.2010 nell'arco temporale intercorrente tra il furto del borsello e il blocco della carta bancomat, rispettivamente pari ad € 500,00 (ore 11,28) e ad € 100,00 (ore 11,29).

La resistente replicava in data 2.12.2010 rappresentandogli di non essere nelle condizioni di riaccreditare gli importi di cui alla lettera di reclamo, poiché i prelievi contestati erano stati eseguiti mediante la corretta digitazione del PIN; precisava, inoltre, che le operazioni *"sono opponibili dalla data e dall'ora di rilascio del numero di blocco della carta comunicato dall'operatore del numero verde"*.

Con il ricorso, pervenuto in data 11.1.2011, il Ricorrente - dopo aver sintetizzato la fase di reclamo e ribadendo che il PIN non era conservato all'interno del borsello - ha chiesto "un giusto risarcimento".

La Convenuta ha trasmesso via PEC le controdeduzioni in data 31.03.2011, anziché il 4.03.2011. Dopo aver riepilogato la vicenda, ha eccepito che:

- le operazioni disconosciute sono state eseguite prima del blocco della carta e, quindi, secondo le previsioni contrattuali non opponibili (art. 4, c. 5);
- le verifiche sulle evidenze elettroniche hanno permesso di accertare che i prelievi sono stati eseguiti utilizzando il bancomat e il relativo PIN;
- i prelievi sono stati eseguiti nell'immediatezza del furto della carta;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il ricorrente - lasciando incustodita la carta all'interno dell'automobile unitamente al codice PIN - avrebbe disatteso le condizioni contrattuali (Sez. C. art. 3).

La resistente ha anche evidenziato, da un lato, che il ricorrente, in data 15.11.2010 integrando la denuncia del 5.11.2010, ha affermato di non ricordare se il codice PIN era custodito nel portafogli, in contrasto con quanto dichiarato in sede di ricorso; dall'altro, che la rapidità nell'esecuzione dei prelievi dimostrerebbe che il PIN era custodito unitamente alla carta, tantoché, qualora il PIN fosse stato digitato erroneamente per tre volte, l'ATM avrebbe catturato la carta.

Su tali basi la convenuta non rileva a proprio carico alcuna responsabilità per l'accaduto e chiede all'ABF di respingere l'istanza avanzata dal ricorrente.

Come richiesto, le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente in data 6.04.2011. Non sono pervenute ulteriori osservazioni.

### **DIRITTO**

Il Collegio, ricordato che le operazioni contestate sono successive all'entrata in vigore del D. Lgs. 11/2010 (in vigore dal 1° marzo 2010) di recepimento della PSD (Direttiva 2007/64/CE); richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di furti di strumenti elettronici di pagamento, non ancora recepito dall'intermediario in questione; considerato che in base a tale indirizzo nel caso di specie è applicabile la franchigia di € 150.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di € 450,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO